



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Il Giudice,

- visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenere gli effetti negativi sul contenimento dell'attività giudiziaria”*;
- visto l'art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 18/2020, che consente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;
- in attesa delle successive disposizioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale;

RILEVATO

- che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11.5.2020 e che durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni indicate nel citato decreto relative a diritti fondamentali e insopprimibili;
- che per le udienze successive all'11 maggio 2020 non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;
- che, anche in relazione agli adempimenti processuali previsti, può allo stato adottarsi la modalità di svolgimento dell'udienza ex art. 83, comma settimo, lettera h), D.L. 18/2020;
- che deve contestualmente assegnarsi termine per il deposito telematico di sintetiche note difensive, contenenti le *“istanze e conclusioni”* in relazione agli adempimenti processuali previsti, della lunghezza massima di due pagine, salva la necessità di un'esposizione più ampia per la sola ipotesi in cui, all'esito del contraddittorio cartolare, debba pronunciarsi provvedimento conclusivo del procedimento;
- che l'eventuale inattività di tutte le parti entro il termine accordato comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 181/309 c.p.c.;

- che all'esito del deposito delle suddette note, in tutti i casi nei quali sia richiesto per una piena esplicazione del contraddittorio, su istanza di parte o d'ufficio potranno essere assegnati termini per il deposito di ulteriori note, previa fissazione di nuova udienza cartolare, ovvero potrà essere fissata udienza mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo, lettera f), D.L. 18/2020 o in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto, D.L. 18/2020;

DISPONE

La revoca dell'udienza del **16 aprile 2020** e rinvia per i medesimi incumbenti e ai medesimi orari, all'udienza del **15.06.2020**. Tale udienza si terrà secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, pertanto, assegna alle parti termine per note scritte, che sostituiranno la trattazione orale, sino al giorno **10.6.2020** nei modi indicati in parte motiva. Fanno eccezione i procedimenti iscritti ai numeri di seguito indicati, per i quali si è provveduto con separato decreto:

- 1898/2019 rg ;
- 1918/2019 rg;
- 1957/2019 rg;
- 1637/2019 rg;
- 1627/2019 rg;
- 3268/2018 rg;
- 1187/2018 rg

La revoca dell'udienza **del 22.4.2020** e rinvia per i medesimi incumbenti e ai medesimi orari, all'udienza del **22.06.2020**. Tale udienza si terrà secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, pertanto, assegna alle parti termine per note scritte, che sostituiranno la trattazione orale, sino al giorno **18.6.2020** nei modi indicati in parte motiva. Fanno eccezione, visto l'art. 83 citato, ove al comma 2, nel disporre la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è stato espressamente previsto che "Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto" i procedimenti iscritti ai numeri di seguito indicati, per i quali va disposto congruo rinvio all'udienza del 26 novembre 2020, stessa ora originariamente prevista:

- 2987/2019 rg;
- 2988/2019 rg;
- 1977/2019 rg;
- 2427/2019 rg;
- 2388/2019 rg;

- 1968/2019 rg

La revoca dell'udienza del **23.4.2020** e rinvia, per i medesimi incumbenti e ai medesimi orari, all'udienza del **30.6.2020**. Tale udienza si terrà secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, pertanto, assegna alle parti termine per note scritte che sostituiranno la trattazione orale, sino al giorno **25.06.2020** nei modi indicati in parte motiva. Fanno eccezione i procedimenti iscritti ai numeri di seguito indicati, per i quali si è provveduto con separato decreto:

- n. 2908/2018 rg;
- n. 2117/2019 rg;
- n. 417/2019 rg;

La revoca dell'udienza **del 29.04.2020** , dell'udienza monocratica **del 30.04.2020** e dell'udienza del **06.05.2020** e rinvia, per i medesimi incumbenti e ai medesimi orari, all'udienza del **20.05.2020** , fatta eccezione del procedimento n. 3417/2019 rg per il quale v'è separato decreto. Tale udienza si terrà secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, pertanto, assegna alle parti termine per note scritte, che sostituiranno la trattazione orale, sino al giorno **14 maggio 2020**, nei modi indicati in parte motiva.

Invita i difensori delle parti attrici/ricorrenti, ove si tratti di prima udienza ex art. 183 c.p.c., a depositare unitamente alle note anzidette prova dell'avvenuta notifica per la regolare instaurazione del contraddittorio, se del caso mediante deposito di copia digitale di originale analogico munita di attestazione di conformità.

Si comunichi.

Siena, 21 aprile 2020

Il giudice
Silvia I.M.Reitano